



Memorandum

Nuovo diritto successorio in vigore dal 1° gennaio 2023: misure immediate

18 ottobre 2022

Con l'entrata in vigore della riforma del diritto successorio il 1° gennaio 2023, la Svizzera modernizza una parte importante della sua legislazione ultracentenaria.

I principali cambiamenti inerenti al nuovo diritto successorio¹ sono riassunti nella nostra [Newsletter del 1° giugno 2021](#).

Conseguenze pratiche



Maggiore libertà testamentaria

Salvo iniziative contrarie, tutte le disposizioni a causa di morte (testamenti o contratti successorii) fatte in base alla legge anteriore² rimarranno valide dal 1° gennaio 2023 e saranno soggette alla nuova legge.

Il risultato è, in particolare, che le quote assegnate in modo astratto (non cifrate) agli eredi in un testamento o in un patto successorio redatto secondo la legge anteriore non saranno più le stesse a partire dal 1° gennaio 2023. Infatti, diversi minimi inderogabili imposti dal meccanismo delle legittime vengono ridotti a favore di un aumento della quota disponibile (cioè la parte dei beni della successione di cui il testatore può disporre liberamente).

Esempio

Nel caso frequente di una persona deceduta che lascia discendenti e un coniuge, la legittima dei discendenti diminuirà a favore della quota disponibile.

Il defunto lascia:	Quota legale:	Legittima e quota disponibile secondo la legge anteriore	Legittima e quota disponibile secondo la nuova legge
discendenti e un coniuge	50% e 50%.		

- Quota disponibile
- Legittima dei discendenti
- Legittima del coniuge

Pertanto, se il defunto aveva ridotto la quota dei suoi discendenti alla loro riserva ereditaria in un testamento redatto secondo la legge anteriore, la sua volontà era quella di lasciare loro una quota massima di 3/8 del suo patrimonio.

Tuttavia, questo stesso testamento lascerà loro solo una quota di 2/8 della sua successione a partire dal 1° gennaio 2023 e il testatore avrà piena libertà sulla destinazione della quota disponibile, aumentata da questa data da 3/8 alla metà (4/8) della successione.

Sposati e eredi fino al divorzio?

Fino al 31 dicembre 2022, i coniugi cessano di essere eredi con diritto di successione l'uno nei confronti dell'altro solo dopo il divorzio, ossia solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Secondo la nuova legge, in caso di decesso durante il procedimento di divorzio, il coniuge superstite perderà lo stato di erede legittimario se al momento del decesso (1) il procedimento era stato avviato con richiesta comune o (2) il procedimento era stato avviato su azione di un coniuge e i coniugi avevano accettato il divorzio o vivevano separati da almeno due anni.

Tuttavia, se il coniuge divorziante non prende provvedimenti per escludere l'altro coniuge dalla sua eredità, quest'ultimo rimane un erede legittimo e riceverà la sua parte di eredità. Poiché nella pratica è comune che le disposizioni testamentarie siano piuttosto vaghe sulla qualifica della quota del coniuge superstite, se un testatore in procedura di divorzio vuole assicurarsi che il potenziale coniuge superstite non riceva nulla, deve prevederlo in una disposizione testamentaria che stabilisca che il coniuge superstite sarà escluso dal suo patrimonio in caso di morte prima della pronuncia definitiva del divorzio.

Conclusioni e raccomandazioni attuali

Il testatore deve porsi il problema dell'impatto concreto delle modifiche future sul suo attuale testamento o patto successorio, in particolare di quelle che aumentano la sua libertà di disposizione e di conseguenza riducono le riserve legali.

Come abbiamo visto, se il testatore desidera utilizzare maggiormente la sua libertà testamentaria, ad esempio per aumentare la quota disponibile a svantaggio degli eredi legittimari e/o per escludere un coniuge in caso di divorzio, deve redigere nuove disposizioni testamentarie in tal senso.

Al contrario, se il testatore desidera aumentare i minimi previsti dal nuovo diritto successorio, deve anticiparlo e modificare le sue disposizioni testamentarie, perché altrimenti i suoi discendenti potrebbero di fatto essere meno tutelati.

È quindi essenziale una revisione completa e attenta delle disposizioni prese, in modo che il testatore possa esprimere la propria volontà in merito alla distribuzione desiderata a partire dal 1° gennaio 2023 e apportare le eventuali modifiche necessarie. È possibile eseguire queste modifiche in qualsiasi momento, anche da subito, anticipandone la data.

¹ Legge applicabile dal 1er gennaio 2023.

² La legge è applicabile fino al 31 dicembre 2022.

I tuoi contatti



Serge Calame

serge.calame@mll-legal.com
T +41 58 552 04 70

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep SA
65 rue du Rhône | Casella postale 3199 | CH-1211 Ginevra 3 |
Svizzera
www.mll-legal.com | www.mll-news.com



Alexandre Fokiadès

alexandre.fokiades@mll-legal.com
T +41 58 552 04 46

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep SA
65 rue du Rhône | Casella postale 3199 | CH-1211 Ginevra 3 |
Svizzera
www.mll-legal.com | www.mll-news.com